



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

ORDINANZA
AREA 1 SERVIZI ALLA PERSONA E POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 42 DEL 16-05-2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DELLE STREGHE EDIZIONE 2024"

Responsabile Area 1

- Visto che nei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 giugno 2024 è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata *"La Notte delle Streghe - edizione 2024"*;
- Richiamata la Deliberazione di G.C. n° 32 del 13-03-2024 avente ad oggetto: "Indicazioni per la gestione dell'evento La Notte delle Streghe edizione 2024, in programma dal 19 al 23 giugno", con la quale sono state indicate competenze e modalità operative al fine di realizzare la manifestazione di cui al punto precedente;
- Considerato che l'evento in narrativa interessa vie e luoghi del centro storico cittadino (ed aree ad esso limitrofe) normalmente soggette a transito veicolare;
- Tenuto conto che nei giorni precedenti alla manifestazione è necessario procedere al montaggio degli allestimenti, delle scenografie e delle strutture ricettive temporanee e che nei giorni immediatamente successivi è necessario procedere al conseguente loro smontaggio;
- Ravvisata la necessità di posizionare dei blocchi di cemento sulle sedi delle strade perimetrali allo svolgimento della manifestazione così come da circolare del 18-07-2018 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto: *"Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche"*;
- Ritenuto pertanto opportuno dover provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale al fine di garantire la fluidità del traffico alla luce del notevole afflusso di veicoli, la tutela dell'incolumità pubblica ed il corretto svolgimento della manifestazione relativamente anche al montaggio/smontaggio delle contestuali strutture, coreografie e arredi;
- Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. n° 285 del 30-04-1992 ed in particolare l'art. 5 comma 3 in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- Visto il Regolamento d'esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
- Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 381 del 28-01-2011 avente ad oggetto: *"Predisposizione delle Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale"*;
- Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n° 16742 del 22-02-2010 inerente le competenze in materia di emanazione delle ordinanze stradali;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;
- Visto lo Statuto Comunale;



Comune di San Giovanni in Marignano Provincia di Rimini

- Visto il provvedimento del Sindaco n° 21 del 12-11-2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area 1 e Polizia Locale;

ORDINA

A) Per i motivi in premessa specificati, dalle ore 08:00 del 18-06-2024 alle ore 10:00 del 24-06-2024 (e comunque per tempo strettamente necessario) la viabilità è così temporaneamente modificata:

- 1) In via Gramsci, limitatamente al tratto di strada compreso tra l'intersezione con piazza Pascoli e l'intersezione con via Ventena sono istituiti:
 - a) doppio senso di circolazione,
 - b) divieto di fermata e divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati (rimane permessa la sosta nei soli stalli perpendicolari all'asse viario).
- 2) E' istituito divieto di transito, divieto di fermata e divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati, nelle seguenti vie o tratti di esse:
 - a) via Roma limitatamente al tratto compreso tra l'intersezione con via Ventena e via Vittorio Veneto,
 - b) piazza Silvagni,
 - c) via XX Settembre,
 - d) via Ponti Ventena,
 - e) via Vittorio Veneto,
 - f) via Fabbro,
 - g) via Serpieri,
 - h) L.go della Libertà,
 - i) L.go Fosso del Pallone ivi comprese tutte le piazzette destinate normalmente alla sosta nonché l'intera area retrostante sia la nuova che la vecchia residenza Municipale,
 - j) via Albini,
 - k) via Borgo 22 Giugno,
 - l) piazza Pascoli, con esclusione dei veicoli adibiti a servizio di Polizia, di emergenza, di soccorso e al servizio di persone disabili munite dell'apposito contrassegno,
 - m) via Mazzini limitatamente al tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Roma e l'intersezione con via Gramsci, con esclusione dei veicoli al servizio di persone disabili munite dell'apposito contrassegno. In detta via i primi tre stalli di sosta (lato via Roma) sono riservati all'organizzazione,
 - n) via Crispi limitatamente al tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Roma e l'intersezione con via Gramsci. (Negli stalli di sosta ivi presente rimane consentita la sosta ai veicoli strumentali alle attività di stand gastronomici).

Nelle suddette vie è consentito il transito ai veicoli strumentali agli assegnatari di posteggio e/o facenti parte della manifestazione, limitatamente alle sole operazioni di carico/scarico e nei tempi e modi stabiliti dal regolamento de "La Notte delle Streghe". Ai residenti ed ai fruitori del parcheggio sotterraneo posto sotto la sede Comunale, può essere concessa l'autorizzazione al transito sulle aree vietate su disposizione del Comando di Polizia Locale.

- 3) In via Largo Campo Fiera è imposto divieto di fermata e divieto di sosta con rimozione forzata al fine di consentire lo stazionamento delle ambulanze, dei centri mobili di soccorso, dei mezzi di supporto tecnico alla manifestazione. E' consentito ai soli veicoli poc'anzi citati, percorrere detta strada in entrambi i sensi di marcia. A tutti gli altri veicoli è imposto divieto di transito.
- 4) In via Ventena, limitatamente al tratto compreso tra via Roma e via Gramsci è istituita la sosta per i soli veicoli di cui alle lettere E ed F dell'art. 47 C.d.S. (ciclomotori e motocicli).
- 5) In via Reno, area parcheggio, salvo disposizione contraria, è istituita apposita area riservata alla sosta di veicoli classificati M1-M2-M3 (c.d.: pullman, autobus).



Comune di San Giovanni in Marignano Provincia di Rimini

- 6) Nell'area parcheggio sita in via Montalbano/Garibaldi, sono istituiti ulteriori n° 3 stalli di sosta riservati a veicoli al servizio di persone disabili muniti dell'apposito contrassegno.
- 7) In via Borgo Sant'Antonio/Garibaldi, limitatamente al tratto compreso tra l'intersezione con via Montalbano ed il civico n° 91 di via Borgo Sant'Antonio è istituito limite massimo di velocità di 30 Km/h.
- 8) In via Marignano, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Ventena e l'intersezione con via Tevere, è istituito, divieto di fermata e divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati.

B) Per i motivi in premessa specificati, dalle ore 14:00 del 03-06-2024 alle ore 24:00 del 05-07-2024 (e comunque per il tempo strettamente necessario alle operazioni), al fine di consentire il montaggio e/o lo smontaggio degli arredi, delle strutture, delle scenografie e degli allestimenti, nelle aree sopra citate, può essere imposto divieto di transito, divieto di fermata e divieto di sosta con rimozione forzata per il tempo strettamente necessario alle citate operazioni.

Nota: le chiusure delle strade di cui al punto A) possono essere effettuate in maniera progressiva a partire dalla data indicata fino alla completa chiusura prevista per il giorno di inizio della manifestazione.

DISPONE

che l'Ufficio Tecnico Comunale sia incaricato di predisporre, installare nonchè rimuovere a fine manifestazione, la relativa segnaletica stradale contestuale a quanto sopra.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, salvo che il mancato rispetto, da parte dei trasgressori, di quanto prescritto con la presente Ordinanza non costituisca più grave reato.

Dalle limitazioni cui sopra sono esclusi i mezzi di emergenza, di soccorso, delle Forze dell'Ordine ed i veicoli autorizzati da questo Comando di Polizia Locale.

AVVERTE

- che a norma dell'Art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. n° 1034/1971 e del D.Lgs 104/2010, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Emilia Romagna. In riferimento al disposto dell'Art. 37 comma 3° del D.Lgs. N .285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne ha interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'Art. 74 del regolamento di esecuzione del Codice Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

- che a norma dell'art. 8 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di P.L. Claudio Battazza.

San Giovanni in Marignano, li 16-05-2024

Responsabile Area 1
Claudio Battazza

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

ORDINANZA N. 42 DEL 16-05-2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DELLE STREGHE EDIZIONE 2024"

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 16-05-2024, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

San Giovanni in Marignano, li 16-05-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate